

Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta n. 165 del 9 giugno 2020: Interventi per la promozione dell'educazione alla cittadinanza globale ed alla cultura della sostenibilità.

Art. 1 (Finalità)

L'articolo declina le finalità della legge, rinvenibili in particolare nella promozione dell'educazione alla cittadinanza globale e della cultura della sostenibilità, secondo i contenuti declinati nell'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Invarianza: la disposizione contiene delle dichiarazioni di principio circa la condivisione da parte della Regione Marche dei contenuti dell'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile che non determinano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2 (Ambito degli interventi)

L'articolo elenca le tipologie di azioni che la Regione può porre in essere per il conseguimento delle finalità della legge, individuate all'articolo 1. Le azioni elencate trovano applicazione attraverso la programmazione disciplinata all'articolo 3.

Invarianza: la disposizione enuncia nel dettaglio le possibili azioni che la Regione intende porre in essere per applicare i principi enunciati all'articolo 1 e non determina maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 (Programma per le politiche integrate di educazione alla cittadinanza globale)

L'articolo definisce i contenuti e le modalità di adozione del programma per le politiche integrate di educazione alla cittadinanza globale.

Effetti finanziari: le iniziative previste dal programma saranno attuate nei limiti delle risorse previste all'articolo 12.

Art. 4 (Modalità di intervento)

L'articolo sottolinea il ruolo svolto dalla Regione in qualità di soggetto che coordina, promuove e sostiene le iniziative assunte dai soggetti pubblici e privati che, ai sensi dell'articolo 8, possono proporre e realizzare le iniziative previste dalla legge.

Invarianza: l'articolo ha carattere dispositivo, dal momento che definisce il ruolo della Regione; pertanto non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5
(Soggetti attivi dell'educazione alla cittadinanza globale)

L'articolo contiene l'elenco dei soggetti attivi dell'educazione alla cittadinanza globale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo, in quanto elenca i soggetti che collaboreranno con la Regione per le finalità della proposta alla realizzazione degli interventi e delle iniziative previste dal programma biennale. Per tali ragioni si ritiene che non comporti maggiori oneri a carico del bilancio regionale e che se ne possa rilevare l'**invarianza**.

Art. 6
(Consulta per l'educazione alla cittadinanza globale)

L'articolo istituisce la Consulta per l'educazione alla cittadinanza globale, che assume le funzioni di organismo di consultazione e di proposta nei confronti della Giunta regionale. Il comma 13 dell'articolo precisa che la partecipazione ai lavori della consulta è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

Effetti finanziari: gli oneri connessi all'attuazione di questo articolo sono coperti dalle risorse previste all' articolo 12.

Art. 7
(Compiti della Consulta)

L'articolo elenca i compiti della Consulta istituita ai sensi dell'articolo 6.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo in quanto disciplina i compiti attribuiti alla Consulta; per tali ragioni si ritiene che non comporti maggiori oneri a carico del bilancio regionale e che se ne possa rilevare l'**invarianza**.

Art. 8
(Soggetti promotori)

L'articolo individua i soggetti promotori delle attività elencate agli articoli 4, 5, 6 e 7 e specifica che la Regione riconosce il ruolo di enti e associazioni pubblici e privati, degli istituti di ricerca, delle organizzazioni sindacali, imprese, cooperative aventi sede nella regione Marche e che riconoscono nei principi della legge il fondamento della propria azione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo dal momento che specifica le caratteristiche dei soggetti promotori; pertanto si ritiene che non comporti maggiori oneri a carico del bilancio regionale e che se ne possa rilevare l'**invarianza**.

Art. 9
(Giornata regionale sull'educazione alla cittadinanza globale)

L'articolo prevede l'organizzazione della giornata regionale sull'educazione alla cittadinanza globale, con cadenza biennale.

Effetti finanziari: gli oneri connessi all'attuazione di questo articolo sono coperti dalle risorse previste all'articolo 12.

Art. 10
(Struttura regionale per le politiche di educazione alla cittadinanza globale)

L'articolo specifica che le attività relative all'attuazione dei contenuti della legge sono svolte dalla competente struttura della Giunta regionale. Si tratta della struttura incaricata di dare attuazione alle linee di attività connesse con la cooperazione allo sviluppo ed in particolare con gli adempimenti previsti dalla legge regionale 9/2002, i cui contenuti sono in parte affini a quelli previsti da questa legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L'attuazione della legge è in carico alla struttura regionale competente in materia di cooperazione allo sviluppo e alle relative risorse umane ed organizzative. Si precisa al riguardo che le linee di attività individuate dalla legge sono affini agli adempimenti già in essere riguardanti la l.r. 9/2002, senza prevedere un incremento di risorse umane e strumentali.

Art. 11
(Clausola valutativa)

L'articolo disciplina la clausola valutativa, prevedendo le attività connesse con la valutazione e il monitoraggio degli effetti della legge.

Invarianza: gli adempimenti connessi con lo svolgimento delle attività di monitoraggio e di valutazione degli effetti della programmazione prevista dalla legge sono a carico della struttura competente per l'attuazione della stessa e rappresentano una delle fasi proprie dell'attività di programmazione. Non è previsto un incremento di risorse umane e strumentali, pertanto l'articolo non determina un impatto sul bilancio regionale.

Art. 12
(Disposizioni finanziarie)

L'articolo contiene la disposizione finanziaria. Il finanziamento della legge decorre, a seguito delle modifiche introdotte dalla Commissione assembleare, dal 2021, in quanto gli adempimenti connessi con la definizione e l'approvazione del programma previsto all'articolo 3 non saranno posti in essere entro la fine del 2020, alla luce della situazione connessa con l'emergenza pandemica COVID – 19. L'articolo 12 finanzia tutte le attività previste dalla legge ivi compreso il funzionamento della Consulta. Al riguardo, essendo previsto il rimborso delle eventuali spese di partecipazione ai lavori della Consulta si precisa che, stando alle restrizioni connesse con l'emergenza COVID – 19, è del tutto probabile che le riunioni non avverranno in presenza ma in modalità telematica e che non si origineranno, per il 2020, spese inerenti il rimborso degli oneri sostenuti per tali riunioni.

Disposizioni finanziarie: sono previste risorse per euro 100.000,00, di cui euro 50.000,00 relativamente all'annualità 2021 ed euro 50.000,00 relative all'annualità 2022 con le risorse già allocate per l'educazione alla cittadinanza globale nella Missione 19 "Relazioni Internazionali e cooperazione allo sviluppo".

Di seguito il dettaglio del capitolo impiegato per la copertura finanziaria del provvedimento con l'indicazione delle risorse disponibili alla data di approvazione della legge.

SPESA PREVISTA DALLA LEGGE						COPERTURA						
MISSIONE	PROG	CAPITOLO	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	MISSIONE	PROG	CAPITOLO	DESCRIZIONE	disponibilità COMPETENZA 2020 - 12/5/2020	disponibilità COMPETENZA 2021 - 12/5/2020	disponibilità COMPETENZA 2022 - 12/5/2020
19	1	Sostegno ad iniziative di educazione alla cittadinanza globale (corrente)		50.000,00	50.000,00	19	01	2190110083	FONDO PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE	53.169,51	50.000,00	50.000,00

Art. 13
(Disposizioni transitorie)

L'articolo introduce le disposizioni transitorie e specifica che in sede di prima applicazione il programma previsto all'articolo 3 è approvato entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.